
Ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. n. 2 del 04.01.1999)

Art. 1

1. Al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ancora incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture prefabbricate, è costituito, presso il Dipartimento della protezione civile, un gruppo di lavoro che, d'intesa con i prefetti e le amministrazioni interessate, provvede il monitoraggio delle situazioni esistenti ed individua possibili soluzioni per consentire il più rapido ritorno a normali condizioni di vita anche attraverso l'adozione di eventuali ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
2. Il Gruppo, che opera fino al termine dello stato di emergenza, è costituito con decreto del Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile, che prevede, contestualmente, a determinare il compenso da attribuire ai componenti.
3. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.
2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999.

Art. 3

1. Il termine di cui all'articolo 14 ordinanza 2787/98 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, dell'ordinanza 2787/98 è prorogato al 30 giugno 1999.

Art. 4

1. Il termine di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 2860/98 è prorogato al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza.
2. Il termine di cui all'articolo 4 dell'ordinanza 2860/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999.

Art. 5

1. Il termine di cui all'articolo 3 dell'ordinanza 2873/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza.
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza 2873/98 è prorogato al 30 settembre 1999.

Art. 6

1. La ripresa della riscossione dei tributi oggetto delle sospensioni di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza avverrà dopo otto mesi dalla scadenza della sospensione e con una rateizzazione, su base mensile, pari al triplo del periodo di durata della sospensione stessa; i termini per le attività di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni non prodotte per effetto delle sospensioni e delle proroghe sin qui disposte sono sospesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime a quelle di scadenza dell'ultimo versamento delle relative imposte dovute.

Art. 7

1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione degli interventi disposti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998 e 11 settembre 1998, 1° e 8 ottobre 1998 è assegnata la somma di lire 15 miliardi che è posta a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 8

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato per tutta la durata dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, ad affidare alla Compagnia aeronautica italiana la gestione operativa e logistica dei due aeromobili P180 di proprietà del Dipartimento medesimo.

Art. 9

1. Il termine previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 2694/1997, come modificato dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 2791/98, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.
2. L'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, stimato in lire 2 miliardi, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.